

- che a partire dal 15 marzo 2010 con la Legge 38 e i successivi provvedimenti attuativi adottati dalla Conferenza Stato-Regioni, viene sancito *“Il diritto del cittadino ad accedere alla rete di cure palliative e di terapia del dolore”*, la *“Tutela della dignità e dell’autonomia del malato”*, la *“Promozione della qualità della vita fino al suo termine”* e *“Garantito un adeguato sostegno sanitario e socio-sanitario della persona malata e della famiglia”*;
- che l’AACC opera nell’ambito socio-sanitario proponendosi di fungere da supporto, anche fornendo informazioni e sostegno a coloro che hanno o hanno avuto il cancro; nonché di assumere tutte quelle iniziative che favoriscano il benessere del malato e delle loro famiglie, di prevenzione e promozione di sani stili di vita;
- che la suddetta Associazione persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento a favore di terzi, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs.117/2017, comma 1, lettere a) b) c) d) i), come elencate nello statuto,così come modificato da ultimo in data 11/10/2021, e di seguito sinteticamente riportati:
 - a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b)** interventi e prestazioni sanitarie;
 - c)** prestazioni socio-sanitarie e di supporto psicologico di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- che l'Associazione A.A.C.C. si è resa disponibile a svolgere, a titolo gratuito, per il tramite dei propri volontari e dei professionisti che con la stessa collaborano, attività per l'assistenza e supporto del trattamento a domicilio di soggetti affetti da patologie oncologiche/croniche evolutive in fase terminale e per l'assistenza psicologica degli stessi pazienti e dei loro familiari;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1

La premessa costituisce parte integrante della convenzione.

ART. 2

L'AZIENDA USL Umbria 1 intende avvalersi della collaborazione dell'Associazione di Volontariato "A.A.C.C. - Associazione Alto Tevere Contro il Cancro" Onlus, quale risorsa di supporto per le attività svolte dal Servizio di Cure Palliative Alto Tevere, afferente al Centro di Salute di Città di Castello - San Giustino, con le modalità di accesso concordate con successivo atto d'intesa tra *il Direttore del Distretto Alto Tevere e il Referente del Servizio Cure Palliative, per la AUSL, e i volontari e professionisti della AACC.*

ART 3

Le attività oggetto della presente convenzione riguardano:

- Supporto (informativo ed educativo) all'attività di assistenza medica clinico-assistenziale da svolgere a favore di pazienti affetti da patologie oncologiche terminali, da altre patologie cronico-degenerative evolutive (cirrosi scompensata end stage, scompenso cardiaco refrattario, fibrosi polmonare in fase terminale, SLA, ecc.) che abbiano una aspettativa di vita inferiore a 6-12 mesi ed ai pazienti pediatrici affetti da patologie inguaribili che

presentino una complessità terapeutico/assistenziale tali da richiedere questo tipo di assistenza, nel rispetto del “*Regolamento Recante la definizione di Modelli e Standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel SSN*”- Decreto del Ministero della Salute n. 77 del 23/05/2022, a favore del Servizio di Cure Palliative Alto Tevere afferente al Centro di Salute di Città di Castello - San Giustino;

- assistenza psicologica per i pazienti del Servizio di Cure Palliative Alto Tevere afferente al Centro di Salute di Città di Castello - San Giustino e dei loro familiari.

La finalità della presenza dei volontari e professionisti dell’Associazione, si motiva fondamentalmente:

- nella necessità di supportare il Servizio Territoriale nella presa in carico globale del paziente, nel supporto alle famiglie e al *care giver*, nell’evolversi delle varie fasi della patologia.

Le attività di cui alla presente convenzione devono essere svolte direttamente e non possono essere oggetto di affidamento a terzi.

Tutte le attività di cui alla presente convenzione sono svolte a titolo non continuativo e gratuito per la ASL e per i pazienti.

ART. 4

Il Rappresentante Legale *pro tempore* dell’Associazione A.A.C.C., Signor Italo Cesarotti dichiara:

- che il territorio dove svolge la predetta attività di volontariato è quello del Distretto dell’Alto Tevere, più precisamente quello afferente il Centro di Salute di Salute di Città di Castello – San Giustino;
- di avvalersi di volontari medici ove necessario;
- di avvalersi di psicologi con rapporto professionale con la stessa Associazione;
- di consegnare l’elenco del personale volontario non retribuiti *che si rendono nel tempo disponibili e dei professionisti*, specificandone la relativa formazione, che vengono conservati agli atti d’ufficio del Distretto.

ART. 5

Il Rappresentante Legale pro tempore dell'Associazione A.A.C.C., dichiara che nessuno dei volontari si trova nella condizione giuridica prevista dalla Legge n. 190/2012 e successivo D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., vale a dire che in nessun caso ricorrono situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi.

Gli operatori dipendenti della USL Umbria 1 che volessero prestare la propria attività professionale, a titolo di volontariato nell'Associazione A.A.C.C., dovranno preventivamente richiedere l'autorizzazione alla propria Azienda.

ART. 6

Tutte le attività oggetto della presente convenzione verranno svolte nel rispetto delle linee di indirizzo aziendali, e comunque nel rispetto delle indicazioni fornite dal Referente del Servizio di Cure Palliative e dal Direttore del Distretto. Gli stessi, dovranno verificare che i volontari e i professionisti dell'Associazione, la cui specifica è custodita agli atti della Direzione di Distretto, corrisponda a quelli effettivamente impiegati, a supporto delle attività del Servizio.

Allo stesso modo, il Direttore del Distretto e il Referente del Servizio di Cure Palliative avranno il compito di verificare che tutte le attività rese dai volontari e dai professionisti dell'Associazione siano conformi a quanto previsto dalla presente convenzione.

L'Associazione, dovrà inoltre fornire, alla USL, un report sulle attività rese e l'eventuale aggiornamento dell'elenco dei volontari e dei professionisti.

ART. 7

I Volontari e i professionisti messi a disposizione dall'Associazione A.A.C.C., dovranno portare ben visibile un cartellino nominativo di riconoscimento ed indosseranno un capo di vestiario uniforme messo a disposizione dal Centro di Salute di Città di Castello-San Giustino. Inoltre, i volontari e i professionisti dovranno risultare fisicamente idonei e possedere caratteristiche di affidabilità, decoro e capacità adeguate alle attività da svolgere.

L'Associazione A.A.C.C. si impegna a garantire il costante aggiornamento e la qualifica professionale dei propri volontari e professionisti, supportando la partecipazione ad iniziative specifiche, anche promosse dall'AUSL.

ART. 8

L'Associazione A.A.C.C., provvede alla integrale copertura assicurativa dei propri volontari, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle specifiche attività oggetto della presente convenzione, nonché per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell'esercizio delle attività medesime, esonerando la USL Umbria 1 da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche *in itinere*, che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto della convenzione, in conformità degli articoli 4 e 7 della Legge n. 266/1991 e art. 18 del D.Lgs n. 117/2017

“Art. 18 D.Lgs n. 117/2017” - Assicurazione obbligatoria

- 1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità verso terzi.*
- 2. Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.*
- 3. La copertura assicurativa è l'elemento essenziale delle convenzioni tra enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.”*

Per quanto previsto dalla normativa vigente, e sopra riportata, AACC richiede pertanto ad AUSL Umbria 1 il rimborso delle somme versate per far fronte al pagamento delle polizze assicurative derivanti dalla presente convenzione.

ART. 9

Nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, l'Associazione A.A.C.C., si obbliga a rispettare le disposizioni in materia di tutela della privacy contenute nel Codice di cui al D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2013 e s.m.i.

Il Referente del Servizio di Cure Palliative e il Direttore del Distretto hanno l'obbligo di verificare l'esatto adempimento discendente dalla presente convenzione, con particolare riferimento all'espresso divieto di adibire volontari ad attività diverse da quelle oggetto della presente convenzione, la cui inosservanza costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

ART. 10

La validità della presente convenzione si intende fissata per il seguente periodo: dal 01/04/2024 al 31/03/2026 con facoltà del Direttore del Distretto di recedere anticipatamente nei casi previsti dalla legge.

La presente convenzione si risolverà anticipatamente laddove la AACC comunichi formalmente il venir meno delle unità di volontari o di professionisti.

Le parti si riservano la facoltà di apportare, congiuntamente, modifiche o integrazioni di varia natura al presente accordo.

ART. 11

Le parti della presente Convenzione si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda USL Umbria 1, (reperibile all'indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013 e s.m.i., alle previsioni del Patto di Integrità, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

ART. 12

L'Associazione A.A.C.C. dichiara di essere una Organizzazione di Volontariato, i relativi atti sono pertanto esenti dall'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/1972 e successive modifiche. Ai fini fiscali si dichiara che la presente convenzione, essendo connessa ad attività di volontariato, è esente dall'imposta di registro ai sensi della Legge n. 266/91 e sarà registrata solo in caso d'uso.

La presente convenzione consta di n. 8 (otto) facciate di cui n. 6 (sei) sono le righe scritte nell'ultima facciata escluse le sottoscrizioni ed è redatta in due esemplari di cui uno per l'Azienda USL ed uno per l'Associazione.

Città di Castello, li

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Azienda USL Umbria 1 - Il Direttore del Distretto Alto Tevere

Dr.ssa Daniela Felicioni

Per l'Associazione A.A.C.C. - Associazione Alto-Tevere contro il cancro” – il Presidente *pro tempore* Sig. Italo Cesarotti

L'Associazione A.A.C.C., consapevole delle sanzioni penali cui andrebbe incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dichiara sotto la propria responsabilità, ai fini dell'esenzione dall'imposta di registro, che la presente Convenzione è finalizzata esclusivamente al raggiungimento dei fini solidaristici per i quali l'Associazione risulta costituita.

Città di Castello, li

Per l'Associazione “A.A.C.C. - Associazione Alto-Tevere contro il cancro”

il Presidente *pro tempore* Sig. Italo Cesarotti